

Il Giudice,

sciogliendo la riserva che precede, letti gli atti e i documenti di causa;

premesso che, con ordinanza del 10 febbraio 2022 n. 4321, la Suprema Corte di Cassazione, ha precisato che *“o la capitalizzazione è solo figurativa, nel senso che la misura oltremodo esigua del tasso di interesse creditore non genera, di fatto, alcun effetto anatocistico: e allora la mancata indicazione dell'incremento del tasso discende dal fatto che, in concreto, gli interessi creditori non si capitalizzano affatto e, a fortiori, non si capitalizzano con la medesima periodicità degli interessi passivi, secondo quanto invece esige la Delib. CICR , art. 3; oppure la contabilizzazione degli interessi sugli interessi genera un qualche reale incremento: e in questo caso occorre indicare il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, giusta la Delib. stessa art. 6”*, con la conseguenza che *“l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacchè sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione - e non soddisfa, per altro verso, quanto esige l'art. 6”*,

visto l'art. 196 c.p.c. e ritenuta pertanto necessaria un'integrazione della CTU contabile a mezzo del medesimo dott. _____, affinché quest'ultimo, fermo il giuramento già prestato e sulla base della documentazione in atti relativa ai conti correnti, risponda ai seguenti quesiti:

- 1. accerti se, quanto agli interessi attivi, vi sia coincidenza tra il TAN ed il TAE, ove per coincidenza debba intendersi un incremento del tasso talmente esiguo da ritenersi di fatto inesistente (secondo i criteri indicati dall'ordinanza n. 4321/2022 Corte Cass.);*
- 2. in caso di risposta positiva al predetto quesito, provveda il CTU alla determinazione dell'esatto ammontare dei rapporti di dare – avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi per tutta la durata del rapporto, per entrambe le ipotesi di ricalcolo già effettuate.*

P.Q.M.

dispone il richiamo del C.T.U. chiarimenti, nei termini di cui in parte motiva, e fissa all'uopo l'udienza del 3.05.2023, ad ore 10.00.

Si comunichi alle parti e al CTU.

Bari, 20 gennaio 2023

Il Giudice

dott. Giuseppe Marseglia